



COMUNE DI VIAREGGIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CURA E RICONVERSIONE PARTECIPATA
DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22/04/2016



INDICE

| | |
|---|---|
| • ARTICOLO 1 - FINALITA' | 3 |
| • ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA..... | 3 |
| • ARTICOLO 3 AREE AMMESSE..... | 4 |
| • ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI..... | 4 |
| • ARTICOLO 5 INTERVENTI AMMESSI..... | 4 |
| • ARTICOLO 6 RICHIESTA DI ADOZIONE..... | 5 |
| • ARTICOLO 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI..... | 7 |
| • ARTICOLO 8 CONTROLLI..... | 8 |
| • ARTICOLO 9 SPONSORIZZAZIONE..... | 8 |
| • ARTICOLO 10 CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE..... | 8 |
| • ARTICOLO 11 DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE..... | 8 |
| • ARTICOLO 12 RESPONSABILITA' | 9 |
| • ARTICOLO 13 CONTENZIOSO..... | 9 |
| • ALLEGATO A Richiesta di adozione..... | |
| • ALLEGATO B Convenzione di adozione per soggetti non commerciali | |
| • ALLEGATO C Convenzione di adozione per soggetti giuridici e operatori commerciali... | |
| • ALLEGATO D Elenco aree adottabili (cartografia)..... | |
| • ALLEGATO E Elenco specie botaniche..... | |
| • ALLEGATO F Linee guida per la cura e riconversione aree verdi..... | |
| • ALLEGATO G Dimensioni e tipologia cartello sponsorizzazione..... | |

ARTICOLO 1- FINALITA'

Questo Regolamento si propone di promuovere una nuova cultura del verde urbano ed accrescere la sensibilità e l'attenzione da parte dei cittadini singoli o associatifavorendo modalità partecipative di gestione delle aree verdi attraverso lo strumento dell'adozione o della sponsorizzazione.

1. L'Amministrazione Comunale in virtù dell'art. 35 - SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI- del Regolamento del verde urbano che prevede quanto segue: *“ L'Amministrazione Comunale può concedere a privati, società, cooperative, associazioni, istituti o forme di volontariato organizzato e riconosciuto la gestione di aree di verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione. La cessione della gestione di aree verdi urbane a tempo viene regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti. Il Servizio Verde Pubblico controlla nel tempo il rispetto delle norme della convenzione. Qualora sussistano le condizioni di attuazione, l'interesse pubblico e la convenienza economica il Servizio Verde Pubblico può accogliere donazioni di piante da privati da destinarsi a verde pubblico provvedendo al trapianto degli esemplari. Le essenze vegetali da mettere a dimora dovranno essere concordate e approvate dal Servizio Verde Pubblico, in base alle caratteristiche botaniche, all'habitat di appartenenza, e al luogo di destinazione.”* intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 (soggetti ammessi) con il presente Regolamento per la Cura e Riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche.
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - Stimolare ed accrescere il senso di appartenenza;
 - Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano,
 - Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - Recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti dagli articoli seguenti.

ARTICOLO 2- OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art.5.
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art.4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale (comprese le aree verdi in ambito di demanio marittimo) e nel rispetto della normativa vigente.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto nel successivo art.6.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia diffusione del presente Regolamento.
6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3- AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:
 - Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico
 - Aree di pertinenza plessi scolastici
 - Aree attrezzate
 - Parchi gioco di quartiere
 - Piazze
 - Piccole alberature stradali
 - Aree a verde generiche
 - Grandi fioriere
2. Per quanto riguarda le aree a Verde Storico individuate dall'Art.13 del Regolamento del Verde Urbano approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 28 giugno 2005 (Parco e Giardino di Villa Borbone, il Giardino della Villa Paolina, il Giardino di Villa Argentina, il Verde della Passeggiata a mare e Terrazza della Repubblica) nonché il Belvedere di Torre del Lagoè prevista dal seguente Regolamento la possibilità di adottare attraverso un progetto globale, che veda un unico referente e un piano di gestione dedicato unitario. I soggetti che si occuperanno della gestione del verde storico della passeggiata a mare potranno dividere in settori la gestione pur mantenendo un progetto vegetazionale uniforme. Ogni progetto dovrà essere vagliato e autorizzato dal Servizio Verde Pubblico del Comune di Viareggio di concerto con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.
3. A seguito dell'adozione del presente Regolamento verrà redatto apposito elenco delle aree adottabili e una cartografia dedicata che sarà possibile consultare sul portale del Comune (www.comune.viareggio.lu.it)
4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5 è allegata al presente Regolamento. L'accettazione del progetto vegetazionale è comunque esclusiva competenza del Servizio Verde Pubblico. (Allegato E)

ARTICOLO 4- SOGGETTI AMMESSI

- a) Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a :
 - a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati);
 - b. cittadini singoli;
 - c. gruppi informali di cittadini;
 - d. organizzazioni di volontariato;
 - e. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - f. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5- INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi rientrano in due categorie: la cura e la riconversione

Interventi inerenti la **cura** dell'area verde sono

- a) pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, annaffiatura;
- b) sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione di arredo esistente (panchina, tavolo, bacheca,...) acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini;
- c) quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
- d) Vigilanza e cura , cioè nel caso si voglia adottare un parco giochi o un'area sgambatoio cani, presenti sul territorio comunale, dove è presente una recinzione con accessi ad orari. In questo caso sarà necessario un programma di manutenzione della vegetazione: sfalci per il prato, potature di mantenimento per gli arbusti e le siepi presenti. Il progetto di gestione dovrà stabilire l'esatta natura degli interventi e i tempi di attuazione.

Interventi inerenti la **riconversione** di un'area verde sono:

- e) nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi ,arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
- f) la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante. In quest'ultimo caso l'assegnazione delle aree avverrà con successivo ed autonomo provvedimento, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a tale finalità. Non sarà possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche attrezzate.

2. Gli interventi dei cittadini inerenti la **cura** possono essere **occasionali** avere una natura **continuativa**. Gli interventi inerenti la **riconversione** possono essere solo di natura **continuativa**.

3. Il Comune allega al seguente Regolamento le **Linee Guida** (ALLEGATO F) per informare i cittadini sulle procedure da seguire per gli interventi di cura e riconversione.

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6- RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata agli uffici del Servizio Verde Pubblico secondo lo schema Allegato A al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. Il Servizio Verde Pubblico del Comune esaminata la richiesta esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. Esaminata la Richiesta di adozione (Allegato A) corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, il Servizio Verde Pubblico assegna in adozione l'area verde.

4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di Adozione" in allegato al presente Regolamento (Allegato B - C)

5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia di intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **curala** proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **rilievo dello stato dell'area** completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- **relazione descrittiva del programma di manutenzione,** redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione; (ALLEGATO F)

b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- **rilievo dello stato dell'area** completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- **progetto di riconversione dell'area verde** redatto dal soggetto adottante specificando le specie botaniche da mettere a dimora e il sesto di impianto. (ALLEGATO E)
- **relazione descrittiva del programma di manutenzione,** redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione; (ALLEGATO F)

c) se gli interventi sull'area prevedono **vigilanza e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **rilievo dello stato dell'area** completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

- **relazione descrittiva del programma di manutenzione comprensivo di orari apertura e chiusura** redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
- d) se gli interventi sull'area prevedono la **creazione di orti urbanili** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- **rilievo dello stato dell'area** completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - **progetto di creazione dell'orto** redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e indicando le finalità del progetto.
 - **relazione descrittiva del programma di manutenzione,** redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tener conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ADOTTANTE

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, il tutto con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde. Le competenze e la professionalità del soggetto adottante dovranno rispettare le normative di sicurezza e garantire la qualità nella manutenzione dell'area assegnata.
6. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art.5. il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art.5.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Verde Pubblico onde consentire degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 8- CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e , qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

ARTICOLO 9- SPONSORIZZAZIONE

1.L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area interessata un cartello delle dimensioni e caratteristiche indicate dal Servizio Verde Pubblico. La tipologia del cartello, il materiale, le dimensioni sono normate dal servizio Verde Pubblico e devono rispondere alle disposizioni dell'ALLEGATO G. I cartelli dovranno essere realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni alle cose o persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.

2. Per quanto riguarda le aree aVerde Storico menzionate nell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento o di interesse storico e paesaggistico non sono previsti cartelli di ogni sorta, l'eventuale sponsorizzazione non potrà essere segnalata con cartelli in loco, valutando altri strumenti con il soggetto affidatario e il Servizio Verde Pubblico.

ARTICOLO 10- CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati e la cartografia on line.
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
- 3.L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.
- 4.L'Amministrazione Comunale si impegna a costituire un elenco di cittadini disponibili a partecipare alla Cura del verde pubblico.

ARTICOLO 11- DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare i tre anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Viareggio –Servizio Verde Pubblico almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione dalla convenzione la cui durata resta immutata.
5. Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 12- RESPONSABILITA'

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.
2. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art.5.

ARTICOLO 13- CONTENZIOSO

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 11, viene definita in via conciliativa tra le parti.